



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 8.5

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 del 14/02/2024

OGGETTO: ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO ANNO 2024 – FISSAZIONE ORARI DI ATTIVITÀ

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del TUEL, il comma 7-bis, che testualmente cita "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

VISTO l'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/98 il quale prevede che le Regioni determinano gli indirizzi in materia di orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ferma restando la competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi;

VISTA la L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22/04/2013 che integra e modifica la delibera di Giunta regionale n. 1368 del 26/07/1999 la quale stabilisce al punto 3) che l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- Inizio delle vendite non prima delle ore 04:00;
- Fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 25 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni con la quale al Capo VI si disciplina l'Antica Fiera di San Gregorio;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2024 avente ad oggetto "Fiera di San Gregorio 2024 – indicazioni operative";

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale di Morciano di Romagna;

ORDINA

1. Agli operatori di commercio su aree pubbliche e/o espositori in genere di rispettare il seguente orario di vendita:
 - dalle ore 10,00 alle 22,00 nel giorno di sabato 09/03/2024
 - dalle ore 09,00 alle 22,00 nel giorno di domenica 10/03/2024
 - dalle ore 09,00 con possibilità di vendita fino alle 22,00 nel giorno di lunedì 11/03/2024
 - dalle ore 09,00 con possibilità di vendita fino alle 22,00 nel giorno di martedì 12/03/2024
 - dalle ore 09,00 con possibilità di vendita fino alle 22,00 nel giorno di mercoledì 13/03/2024
 - dalle ore 09,00 con possibilità di vendita fino alle 22,00 nel giorno di giovedì 14/03/2024
 - dalle ore 09,00 con possibilità di vendita fino alle 22,00 nel giorno di venerdì 15/03/2024
 - dalle ore 09,00 alle 22,00 nel giorno di sabato 16/03/2024
 - dalle ore 09,00 alle 22,00 nel giorno di domenica 17/03/2024.
2. Agli operatori dello spettacolo viaggiante del luna park di rispettare il seguente orario di attività:
 - dalle ore 15,00 alle 23,00 nel giorno di venerdì 08/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 24,00 nel giorno di sabato 09/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di domenica 10/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di lunedì 11/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di martedì 12/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di mercoledì 13/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di giovedì 14/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di venerdì 15/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 24,00 nel giorno di sabato 16/03/2024
 - dalle ore 10,00 alle 23,00 nel giorno di domenica 17/03/2024.
3. Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea (osterie) autorizzate in occasione della "Festa della Donna" (8 marzo) e per il restante periodo di svolgimento della fiera, di rispettare il seguente orario di attività: dalle ore 10,00 alle ore 24,00.
4. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono tenute a far osservare e rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.
5. La violazione di cui all'art 50, comma 7 bis, del TUEL è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. La violazione riguardante le altre disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore e fatto salva la normativa nazionale, regionale e comunitaria; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di €. 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.morcianodiromagna.rn.it;
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - al Servizio Polizia Locale dell'Unione della Valconca;
 - alla Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;

- al Servizio SUAP dell'Unione della Valconca (Sub Ambito 1 e Sub Ambito 2) e all'Ufficio Fiera del Comune di Morciano di R.

AVVERTE

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Morciano di Romagna, 14/02/2024

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)